



**PROVINCIA
di CUNEO**

Medaglia d'oro al Valore Civile

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Acque

E-mail: ufficio.acque@provincia.cuneo.it

Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo

Tel. 0171.4451

st/mg

Rif. progr. int. _____ Classifica: **2025-8.09/00067**

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

OGGETTO: *D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i.*

Istanza in data 01.09.2025 del **ASL CN1** intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica n. **CN7078P** dai pozzi siti nel comune di Savigliano ad uso civile.

Trasmissione AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA.

Con la presente si provvede ad inviare l'Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, contenente le condizioni da osservarsi per la trivellazione del pozzo.

Si invita il richiedente a comunicare con raccomandata A.R. (oppure tramite P.E.C.) la data di inizio dei lavori, il nominativo dell'impresa incaricata degli stessi **CON UN ANTICIPO DI ALMENO 10 GIORNI LAVORATIVI** e avvisare obbligatoriamente questo Ufficio via P.E.C. almeno tre giorni lavorativi precedenti la posa delle tubazioni definitive.

Pari obbligo ricade relativamente alla realizzazione della prova di pozzo a gradini di portata ed al campionamento delle acque volto alla valutazione delle caratteristiche chimiche delle stesse.

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalle normative vigenti, si raccomanda la puntuale lettura ed il rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione stessa. Al termine della trivellazione, dovrà inoltre essere trasmessa la relazione finale di cui all'Allegato C del D.P.G.R. in oggetto, inviando contestualmente il Progetto Esecutivo dell'opera ai sensi dell'art.16 c. 10 e 11 di cui al Regolamento citato.

Si richiede cortesemente di indicare protocollo, data, fascicolo e numero di classificazione pratica per eventuali comunicazioni successive alla presente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Fabrizio FRENI



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.acque@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Settore Gestione risorse del territorio Ufficio Acque
corso Nizza 21 12100 Cuneo 01714451

Cl: 8.9
Fasc:N.67/2025

CN7078P_ISTANZA IN DATA 1 SETTEMBRE 2025 INTESA AD OTTENERE LA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DA ACQUE SOTTERRANEE, NEL COMUNE DI SAVIGLIANO, AI SENSI DEL D.P.G.R. 29 LUGLIO 2003 N 10/R E S.M.I.

AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE - PRATICA CN7078P

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *'Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque ed Impianti Elettrici'* e s.m.i.;

vista la Legge 7.08.1990, n. 241 *'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'* e s.m.i.;

visto il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *'Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche'* e s.m.i.;

vista la Legge regionale 26.04.2000, n. 44 *'Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59'* e s.m.i.;

vista la Legge Regionale 05.08.2002, n. 20 *'Legge Finanziaria per l'anno 2002'* e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 *'Norme in Materia Ambientale'* e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29.12.2000 n. 61)"* e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R – Regolamento regionale recante: *'Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5.08.2002 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)'* e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: *'Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)'* e s.m.i.;

viste le Norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 179 - 18293 del 02.11.2021 e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. 25.06.2007 n. 7/R - *'Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica'* e s.m.i.;

visto il D.Lgs. n.22 del 11.02.2010 - 'Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99' e s.m.i.;

vista la D.D. n. 900 del 3 dicembre 2012 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente – 'Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri orientativi – Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Pubblicata sul BURP n. 3 del 17-1-2013';

visto il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021 adottato in salvaguardia con deliberazione n. 7/2015 del 17.12.2015 ed approvato con deliberazione n. 1/2016 del 03.13.2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e con D.P.C.M. 27.10.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017;

visto l'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po – aggiornamento per il ciclo di pianificazione 2021-2027, approvato con D.P.C.M. del 07.06.2023 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 214 del 13.09.2023;

vista la Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano, adottata con Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;

viste le modifiche e integrazioni alla *"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po"* adottate con Deliberazione n. 3 del 14.12.2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

vista la Legge Regionale 19 luglio 2023, n. 13 *'Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata'* e s.m.i.;

visto il D.M. 30.03.2015, n. 52 recante *'Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116'* e la Circolare n.3/AMB del 27.04.2015 della Regione Piemonte;

vista la Legge regionale 29.10.2015, n. 23 *'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)'* e s.m.i.;

vista la nota prot. di ric. n. 76457 del 01.09.2025 di **Asl CN1** con sede in Cuneo, avente come oggetto la convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 38 del D.L.G.S. 36/2023 e dell'art. 14bis L. 241/90 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per la realizzazione del *"Nuovo Ospedale Unico del Quadrante Nord- Ovest della Provincia di Cuneo (Saluzzo - Savigliano - Fossano)"* e gli allegati elaborati progettuali;

preso atto che, in base alla suddetta documentazione, le caratteristiche della derivazione in progetto risultano le seguenti:

- presa: n. 12 pozzi nel comune di Savigliano, foglio 39 mappali 145 e 167, profondità 55 metri;
- uso: civile (geotermico per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, igienico sanitario ed irrigazioni aree verdi);
- portata massima: 280 l/s;
- portata media: 150 l/s;

- restituzione (uso geotermico): n. 13 pozzi nel comune di Savigliano, foglio 39 mappale 163, profondità 55 metri;

vista l'Ordinanza n. **625** del **02.09.2025**, pubblicata sul B.U.R.P. **n.36 del 04.09.2025**, con la quale il Dirigente del Settore Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo ha disposto la pubblicazione della stessa presso il Comune di Savigliano per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal ricevimento della stessa;

vista la nota provinciale prot. n. 77315 del 03.09.2025 con cui si provvedeva ad integrare nel procedimento **ASL TO3**;

vista la nota dell'**Ufficio VIA** provinciale prot. n. 77106 del 03.09.2025 con cui veniva richiesta l'espressione del parere di competenza degli Enti coinvolti nel procedimento di VIA;

vista la comunicazione di **Asl CN1** del 05.09.2025, assunta al protocollo prov. al n. 78029, con cui veniva trasmessa ulteriore documentazione relativa alla concessione di derivazione idrica;

vista la nota provinciale prot. n. 78107 del 08.09.2025, con cui detta documentazione veniva trasmessa agli Enti coinvolti nel procedimento;

visto che copia dell'Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Savigliano per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dal 03.09.2025 come risulta dal relativo referto trasmesso con nota prot. n. 82087 del 19.09.2025;

preso atto che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;

visto che l'**Ufficio Acque del Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo** ha formulato la propria istruttoria tecnica e la richiesta di documentazione integrativa con nota prot. n. 80753 del 15.09.2025;

vista la richiesta integrativa inoltrata dall'**Ufficio VIA** provinciale (prot. n. 80784 del 15.09.2025) in occasione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 38 del D.L.G.S. 36/2023 e dell'art. 14bis L. 241/90 convocata da **Asl CN1**;

visto che in data **18.09.2025**, con ritrovo in modalità **Telematica**, si è svolta la Visita Locale di Istruttoria - che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. -, nel corso della quale è stato redatto apposito Verbale, trasmesso con nota prot. n. 83528 del 24.09.2025;

vista l'*'assistenza tecnico scientifica'* di **A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento Provinciale di Cuneo** - ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. n. 18 del 26.09.2016 e s.m.i. e delle *'Norme tecniche in merito al supporto tecnico-scientifico di ARPA alle Autorità competenti nella fase di istruttoria per il rilascio di concessioni di derivazione idrica'* di cui alla Determinazione datata 17.12.2015 del Comitato Regionale di indirizzo A.R.P.A. - espressa con nota prot. di ric. n. 80030 del 12.09.2025 (Prot. Arpa 79326 del 11.09.25), di cui l'Autorità Concedente si avvale relativamente alla valutazione dell' *'incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico'*, *'del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati'* e della compatibilità della derivazione con il *'Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po – aggiornamento per il ciclo di pianificazione 2021-2027'*, in particolare secondo quanto previsto dalla *'Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano'* e con quanto previsto dagli artt. 15ter, 18 e 19 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i.;

visto il parere dell'**A.I.Po - Agenzia Interregionale Fiume Po - Ufficio periferico di Torino**, rilasciato - ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., dell'art. 11, comma 3. lettera c) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., degli articoli 9, 38 e 50 delle N.A. del P.A.I. ed in conformità ai dettami

del R.D. 25.07.1904, n. 523 e s.m.i. -, con nota prot. di ric. n. 81725 del 18.09.2025 (Prot. Aipo 27473 del 18.09.25);

visto il parere della **Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia mineraria, cave e miniere**, rilasciato - ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. con nota prot. di ric. n. 78657 del 09.09.25 che indica *"NULLA OSTA all'accoglimento della domanda in ordine alla compatibilità dell'intervento nei confronti della salvaguardia del patrimonio minerario e demandando adempimenti di cui al D.Lgs. 22/2010 al proponente"*;

visto il parere della **Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque**, rilasciato - ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 44/2000 e della L.R. 13/2023 - con nota prot. di ric. n. 81208 del 16.09.25 che indica:

"PARERE GRANDE DERIVAZIONE (ai sensi del dell'art. 56 della L.R. 26/4/2000 n. 44) - Dall'esame non si evidenziano particolari criticità in ordine alla natura ed alla tipologia del prelievo, sia per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici che con le linee di pianificazione e programmazione regionale. Rispetto a quest'ultimo argomento, si evidenzia come la profondità di perforazione dei pozzi, sia di prelievo che di resa dell'impianto geotermico, rispettino i dettami dell'art. 32 del PTA vigente. Il Settore scrivente, pertanto, ritiene di esprimere parere favorevole alla concessione di grande derivazione di acqua sotterranea per l'impianto di prelievo.

PARERE DI COMPETENZA PER LA PROCEDURA DI VIA

"... Il prelievo richiesto risulta comunque in "Esclusione" secondo la matrice ERA della Direttiva: in tali casi il prelievo può comunque essere concesso in deroga, in quanto per uso geotermico, ma solamente con l'integrale restituzione in falda delle acque emunte. (omissis) si ritiene che gli impatti rispetto al comparto acque sotterranee, seppur di massima compatibili, potranno essere valutati nella loro reale significatività solo in presenza di adeguate prove di campo e di un adeguato monitoraggio dei livelli della falda superficiale e del plume termico generato";

visto il nulla contro del **Comando Militare Esercito Piemonte** pervenuto con nota prot. di ric. n. 88614 del 13.10.2025;

visto il nulla osta dell'**Aeronautica Militare**, pervenuto con nota prot. di ric. n. 85106 del 01.10.2025;

preso atto che, in applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., è stato considerato acquisito l'assenso dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;

viste le integrazioni pervenute in data 02.10.2025 con prot. 85342;

visto il **Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale**, con prescrizioni, rilasciato dall'Ufficio V.I.A. della Provincia di Cuneo con Determinazione N. **1763** del 05.11.2025;

valutata, anche alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, la necessità di realizzare un sito pilota, costituito da pozzi di prelievo ed immissione accoppiati a piezometri di controllo, al fine di validare il modello previsionale realizzato in progetto e conseguentemente valutare la reale risposta dell'acquifero libero sia al prelievo che all'immissione dei carichi previsti;

considerato che, alla luce dei risultati delle prove condotte sul sito pilota, potrebbe risultare necessario variare la configurazione sia dei punti di prelievo che di quelli di restituzione al fine di tutelare l'acquifero superficiale nonché i diritti di terzi;

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante *'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'* e relativo Piano Triennale Prevenzione della Corruzione;

visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico degli enti locali"* e s.m.i.;

rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070732, Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche;

visto il Decreto Presidenziale n. 11 del 29.01.2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2025;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto lo Statuto;

atteso che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti;

DISPONE

- **di autorizzare l'ASL CN1** (C.F. e P.IVA 01128930045), con sede a Cuneo (CN), via Carlo Boggio 12, a procedere alla ricerca di acque sotterranee tramite un sito pilota, nonché all'effettuazione delle relative prove di pompaggio, nel luogo e con le modalità indicate nell'istanza e nel progetto ad essa allegato, nelle integrazioni pervenute in data 02.10.2025, nonché alla luce dei pareri espressi dagli Enti competenti in sede di procedimento istruttorio, alle seguenti condizioni e secondo il cronoprogramma di seguito esplicitato.

- **di autorizzare** altresì **l'ASL CN1** a procedere successivamente con la realizzazione delle opere definitive di captazione e restituzione in falda ad uso civile, con le modalità indicate nell'istanza e nel progetto ad essa allegato, subordinatamente alla trasmissione dei risultati delle prove condotte nei siti pilota ed alle eventuali variazioni su numero, caratteristiche e posizionamento dei pozzi che si rendessero necessarie per la tutela quali-quantitativa dell'acquifero e dei terzi. In tal caso, qualora la scrivente Amministrazione lo reputi necessario, si provvederà all'aggiornamento della presente Autorizzazione alla Ricerca.

ART. 1 - SITO PILOTA

PRESA

In corrispondenza dell'area individuata in progetto per ospitare i punti di prelievo, dovrà essere realizzato un pozzo pilota accoppiato ad un numero minimo di 2 piezometri di controllo/monitoraggio.

Per quanto concerne il pozzo di presa, la perforazione può essere spinta ad una profondità massima di 55 metri dal piano campagna. Il diametro di perforazione massimo, eseguito con metodo a percussione o rotazione a secco, deve essere pari a 600 mm e la colonna esterna definitiva deve essere di diametro pari a 355 mm. L'opera dovrà essere realizzata sul terreno indicato al Catasto al Foglio n° 39 e Particella n° 145 o 167, in corrispondenza di uno dei pozzi di presa già previsti in progetto.

Secondo quanto previsto nel progetto allegato all'istanza, da circa 4 m di profondità sino a fondo pozzo, in coincidenza dei tratti fenestrati, l'opera dovrà essere dotata di idonea corona drenante in materiale siliceo calibrato, al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.

Al fine di isolare la falda dall'ingresso di acque d'infiltrazione superficiale, dovrà inoltre essere realizzato un collare in boiacca cementizia o in pellets di bentonite nel tratto sommitale, tra la camicia e il perforo, sviluppato tra circa 2 e 4 metri di profondità da p.c.

I piezometri di controllo/monitoraggio avranno le seguenti caratteristiche: profondità pari a 30 m, diametro pari a 4" in PVC finestrato tra 9 e 30 m di profondità e dovranno essere ubicati a distanza crescente dal punto di presa. Il primo piezometro dovrà essere realizzato ad una distanza indicativa di 5 m dal pozzo pilota (definizione del cono di depressione e valutazione della sovrapposizione degli effetti indotti dal prelievo esercitato in pozzi limitrofi), mentre gli altri piezometri dovranno essere ubicati ad una distanza maggiore e crescente, ai fini della valutazione degli abbassamenti indotti sull'acquifero dal prelievo di progetto.

La presente autorizzazione si intende valida soltanto nel limite di intercettazione delle acque di falda superficiale; é fatto assoluto divieto di proseguire l'approfondimento qualora in corso d'opera si riscontri l'attraversamento di strati impermeabili non lenticolari e di spessore non trascurabile.

RESTITUZIONE IN FALDA

In corrispondenza dell'area individuata in progetto per ospitare i punti di restituzione alla falda, dovrà essere realizzato un pozzo pilota accoppiato ad un numero minimo di 2 piezometri di controllo/monitoraggio.

Per quanto concerne il pozzo di restituzione, la perforazione può essere spinta ad una profondità massima di 55 metri dal piano campagna. Il diametro di perforazione massimo, eseguito con metodo a percussione o rotazione a secco, deve essere pari a 600 mm e la colonna esterna definitiva deve essere di diametro pari a 406 mm. L'opera dovrà essere realizzata sul terreno indicato al Catasto al Foglio n° 39 e Particella n° 163, in corrispondenza di uno dei pozzi di resa già previsti in progetto.

I piezometri di controllo/monitoraggio avranno le seguenti caratteristiche: profondità pari a 30 m, diametro pari a 4" in PVC finestrato tra 9 e 30 m di profondità e dovranno essere ubicati a distanza crescente dal punto di presa. Il primo piezometro dovrà essere realizzato ad una distanza di circa 5 m dal pozzo pilota (valutazione della risalita idrostatica e della sovrapposizione degli effetti indotti dalla restituzione effettuata in pozzi limitrofi), mentre gli altri piezometri dovranno essere ubicati ad una distanza maggiore e crescente, ai fini della valutazione degli innalzamenti del livello di falda indotti sull'acquifero dalla restituzione.

Un ulteriore punto di monitoraggio e controllo dovrà essere allestito in corrispondenza della Loc. C.a Nuova, localizzata a circa 140 m ad est del sito di reimmissione, a tutela dei fabbricati esistenti.

Il Proponente dovrà dare opportuna comunicazione, con anticipo di almeno **10 giorni lavorativi**, alla **Provincia di Cuneo Ufficio Acque** e ad **ARPA Piemonte - Dip. Cuneo**, dell'avvio dei lavori di realizzazione dei pozzi pilota e piezometri di cui al presente articolo. In tale comunicazione dovrà essere specificato il cronoprogramma dei lavori.

Il Proponente è altresì tenuto ad osservare quanto prescritto, per la fase di realizzazione delle trivellazioni, agli **articoli 5, 6, 7, 8 e 9** del presente provvedimento.

ART. 2 - INDAGINI PER VALIDAZIONE MODELLISTICA E CONOSCENZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA FALDA

Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa della falda freatica, per la validazione del modello allegato al progetto presentato e ai fini della tutela dei terzi, il Proponente dovrà effettuare un test pilota *full scale* nell'area, utilizzando le opere pilota ed i punti di controllo di cui al precedente Art.1.

Nell'ambito di tale test dovranno essere effettuate tutta una serie di prove sul campo, che dovranno ricomprendere almeno:

- a) due prove a gradini sui pozzi pilota di prelievo e resa, per la determinazione delle curve caratteristiche di pozzo e delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero interessato nell'area di indagine; i gradini (in numero minimo di 3) dovranno essere definiti sulla base delle caratteristiche del pompaggio previste per il singolo pozzo di captazione;
- b) una prova di emungimento a lunga durata sul pozzo pilota di prelievo di almeno 48 h (o sino alla stabilizzazione dei livelli) e conseguente risalita con almeno 10 h di stabilizzazione dei livelli per consentire l'osservazione della propagazione degli effetti indotti sul corpo acquifero;
- c) una prova di immissione di acqua nel pozzo di resa di durata almeno di 48 h effettuata alla portata di progetto per il singolo pozzo di resa, con almeno 10 h di stabilizzazione dei livelli per consentire l'osservazione della propagazione degli effetti indotti sul corpo acquifero;

Tutte le operazioni di monitoraggio e controllo (temperatura, livello ecc.) saranno effettuate strumentando i piezometri con appositi data logger, ivi compreso il punto di controllo preso la C.a Nuova.

Il Proponente, con anticipo di almeno **10 giorni lavorativi**, dovrà dare opportuna comunicazione, alla **Provincia di Cuneo Ufficio Acque** e ad **ARPA Piemonte - Dip. Cuneo**, dell'avvio del test pilota *full scale*. In tale comunicazione dovrà essere specificato il cronoprogramma dei lavori.

ART. 3 - TRASMISSIONE RISULTATI INDAGINI CONDOTTE

Il Richiedente, nel termine di **60 giorni** dalla conclusione delle indagini condotte, dovrà inviare a **questo Ufficio** e ad **ARPA Piemonte - Dip. Cuneo** una **Relazione Tecnica** contenente la descrizione dettagliata delle opere eseguite ed i risultati delle prove effettuate nell'ambito del test pilota *full scale*, nonché le valutazioni in merito a:

- caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero nelle aree di prelievo e restituzione;
- risposta del corpo acquifero alle sollecitazioni di progetto in termini di pompaggio e restituzione;
- taratura e aggiornamento della modellistica di progetto;
- sussistenza di eventuali problematiche relative alla tutela quali-quantitativa della falda acquifera e nei confronti di terzi.

Con la relazione dovranno essere altresì comunicati, per la relativa approvazione:

- ☐ la configurazione definitiva del sistema di prelievo e di restituzione, evidenziando le eventuali variazioni rispetto alla previsione di progetto iniziale (es. riduzione numero di pozzi di prelievo e restituzione, loro caratteristiche, diverso posizionamento, ecc.);
- ☐ il piano di monitoraggio e controllo.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI POZZI DI PRELIEVO E RESTITUZIONE

Decorso senza esito il termine di **30 giorni** dall'invio della documentazione di cui all'art. 3, il Proponente dovrà procedere alla realizzazione di n. 12 pozzi di prelievo e n. 13 pozzi di restituzione, aventi le seguenti caratteristiche.

POZZI DI PRELIEVO

Le perforazioni potranno essere spinte ad una profondità massima di 55 metri dal piano campagna. Il diametro di perforazione massimo, eseguito con metodo a percussione o rotazione a secco, deve essere pari a 600 mm e la colonna esterna definitiva deve essere di diametro pari a 355 mm. Le opere saranno realizzate sui terreni indicati al Catasto al Foglio n° 39, Particelle nn° 145 e 167, come da progetto depositato.

Secondo quanto previsto nel progetto allegato all'istanza, da circa 4 m di profondità sino a fondo pozzo, in coincidenza dei tratti fenestrati, l'opera dovrà essere dotata di idonea corona drenante in materiale siliceo calibrato, al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.

Al fine di isolare la falda dall'ingresso di acque d'infiltrazione superficiale, dovrà inoltre essere realizzato un collare in boiaccia cementizia o in pellets di bentonite nel tratto sommitale, tra la camicia e il perforo, sviluppato tra circa 2 e 4 metri di profondità da p.c..

La presente autorizzazione si intende valida soltanto nel limite di intercettazione delle acque di falda superficiale; é fatto assoluto divieto di proseguire l'approfondimento qualora in corso d'opera si riscontri l'attraversamento di strati impermeabili non lenticolari e di spessore non trascurabile.

POZZI DI RESTITUZIONE

Le perforazioni potranno essere spinte ad una profondità massima di 55 metri dal piano campagna. Il diametro di perforazione massimo, eseguito con metodo a percussione o rotazione a secco, deve essere pari a 600 mm e la colonna esterna definitiva deve essere di diametro pari a 406 mm. Le opere saranno realizzate sui terreni indicati al Catasto al Foglio n° 39 e Particella n° 163, come da progetto depositato.

La presente autorizzazione si intende valida soltanto nel limite di intercettazione delle acque di falda superficiale; é fatto assoluto divieto di proseguire l'approfondimento qualora in corso d'opera si riscontri l'attraversamento di strati impermeabili non lenticolari e di spessore non trascurabile.

ART. 5 - ACQUIFERO DI ALIMENTAZIONE

Le opere pilota e quelle di captazione/restituzione in progetto dovranno filtrare un solo tipo di falda, ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n.22 e s.m.i., che vieta la costruzione di pozzi che consentano la comunicazione tra la falda freatica e quella profonda. Tali opere, secondo quanto previsto nel progetto allegato all'istanza e nelle successive integrazioni, dovranno, pertanto, interessare esclusivamente l'acquifero superficiale.

ART.6 - TESTA POZZO

La testa del pozzo dovrà essere stagna, a perfetta tenuta ermetica e dovrà essere adeguatamente protetta. Qualora il pozzo venga realizzato in aree soggette a transito veicolare si dovrà provvedere all'installazione di un avampozzo di cemento con chiusino carrabile in ghisa. In caso di testa pozzo che fuoriesca dal piano di campagna, dovrà essere creata un'area rialzata che abbia pendenza tale da impedire la percolazione di acqua verso la perforazione.

ART. 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati, per quanto non ulteriormente specificato, conformemente agli elaborati progettuali agli atti, comprensivi delle integrazioni, ovvero ad ogni eventuale ulteriore indicazione che potrà essere impartita da questo Ufficio.

Al fine di consentire al "capo cantiere" di verificare costantemente in corso d'opera la conformità con il progetto approvato, prima dell'inizio dei lavori, deve essere consegnata al "capo cantiere" stesso e custodita in cantiere copia del presente provvedimento nonché del progetto dei pozzi unitamente alle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria;

Prima dell'avvio dei lavori di trivellazione e di realizzazione delle opere accessorie inerenti i pozzi in questione, è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di verificare, presso l'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata del Comune in cui è prevista la realizzazione delle opere in oggetto, la necessità dell'espletamento di un'eventuale pratica di autorizzazione edilizia. In caso affermativo il richiedente dovrà fornire agli Uffici Comunali suddetti, oltre alla documentazione richiesta dai medesimi, anche copia della presente autorizzazione.

I residui di perforazione dovranno essere trattati con le adeguate cautele e le accortezze, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, come riportato nella normativa vigente (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.M. 161/2012, art. 41bis della L. 89/2013). I detriti e i fanghi disidratati derivanti dagli scavi, potranno essere rimpiegati nello stesso cantiere di trivellazione, purché si rispettino i seguenti requisiti: omogeneità della composizione, assenza del rischio per l'ambiente e il loro riutilizzo certo, immediato ed integrale. Nel caso i materiali vengano allontanati a rifiuto dovranno essere gestiti secondo i dettami di legge. Si rammenta che qualora durante gli scavi venga utilizzato un lubrificante, i fanghi di perforazione andranno smaltiti in modo adeguato, conferendo i materiali di risulta tramite ditta autorizzata. L'utilizzo nei fluidi di perforazione di additivi che presentino caratteristiche di pericolosità per l'ambiente e/o per l'uomo è vietato. Per quanto riguarda le acque di spurgo e collaudo dovrà essere verificata, da parte dell'impresa e del direttore dei lavori, la compatibilità con i limiti di torbidità e con i parametri chimici imposti dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, prima di essere immessi nel reticolo idrico superficiale.

ART. 8 - CAMPIONAMENTI

È fatto obbligo di prelevare un campione significativo di sedimenti, rappresentativo di ogni variazione della successione stratigrafica e comunque, al massimo, ogni 5 metri di perforazione. I campioni di terreno dovranno essere conservati in idonei contenitori, con l'indicazione del tipo di sedimento nonché della profondità a cui il materiale è stato prelevato; tali campioni devono costituire la base per la redazione di un profilo stratigrafico più dettagliato possibile. I campioni potranno essere dismessi solo previo parere favorevole dello scrivente Settore.

ART. 9 - TUTELA DELL'AMBIENTE

È fatto obbligo di realizzare idonei accorgimenti al fine di evitare ogni possibile fonte d'inquinamento accidentale delle acque sotterranee, nonché di infortunio o intrusione casuale, provvedendo alla sicura chiusura superficiale del manufatto. Le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni, devono avere caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi del Piano di tutela delle acque (D.C.R. n° 117-10731 del 13 marzo 2007).

ART. 10 - CONOSCENZA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLA FALDA

Ai fini della conoscenza qualitativa e quantitativa della falda freatica, uno dei pozzi di captazione ed uno dei pozzi di restituzione dovranno essere provvisti di:

- d) tubetto piezometrico di adeguata lunghezza (comunque superiore alla profondità del livello dinamico alla portata massima di esercizio) di dimensione atta ad introdurre un sondino piezometrico per l'effettuazione delle misure piezometriche nel pozzo (diametro nominale minimo 25 mm corrispondente a 1");
- e) rubinetto adatto al prelievo di campioni da installare sul tubo di mandata (pozzo di prelievo) o sulla tubazione di reimmissione (pozzo di restituzione);
- f) misuratore volumetrico permanente collocato sulla tubazione di prelievo a monte dell'utilizzazione (secondo quanto descritto nell'allegato B parte C del D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R).

ART. 11 - VIGILANZA

I funzionari della Provincia di Cuneo si riservano la più ampia facoltà di visitare e vigilare l'esecuzione dei lavori, verificando che siano adottate tutte le cautele necessarie per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico degli acquiferi ed accertando i danni eventuali alle proprietà di terzi.

Ogni responsabilità, in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione dei lavori che al termine degli stessi, è a carico del titolare, che dovrà comunicare tempestivamente, con raccomandata A/R o via

P.E.C., ed almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di inizio lavori, il cronoprogramma di massima degli stessi.

Inoltre i funzionari della Provincia di Cuneo dovranno essere avvisati via P.E.C. almeno tre giorni lavorativi precedenti alla posa delle tubazioni definitive (filtri) dell'opera di captazione, al fine di poter assistere all'installazione delle stesse, della prova di portata a gradini del pozzo ed al campionamento delle acque volto alla valutazione delle caratteristiche chimiche delle stesse (tale procedura dovrà in ogni caso, realizzarsi contestualmente alle precedenti).

ART. 12 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il presente provvedimento ha una durata di **mesi dodici** come previsto dall'art. 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e s.m.i..

ART. 13 - RELAZIONE FINALE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 16 comma 10 del citato D.P.G.R., di fare obbligo al richiedente, nel termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori, di inviare a questo Ufficio la **relazione finale** redatta secondo le specifiche di cui all'Allegato C del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e corredata della **dichiarazione di conformità** delle opere eseguite al progetto approvato (art. 25 del D.P.G.R. 29.7.2003 n° 10/R e s.m.i.), del giornale di cantiere (dove saranno dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese a cura del direttore lavori) e di idonea documentazione fotografica firmata e timbrata dal direttore dei lavori.

La **relazione finale** dovrà contenere quanto previsto dal citato Allegato C al Regolamento 10R, che di seguito si riassume:

RELAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

- descrizione dettagliata delle opere eseguite;
- tipologia e caratteristiche tecniche delle pompe che si prevede di installare (modello, prevalenza, portata massima, potenza assorbita, posizionamento rispetto al piano campagna, numero giranti, curva caratteristica, diametro nominale, ecc), che dovranno obbligatoriamente risultare coerenti con le portate e i volumi richiesti in istanza;
- caratteristiche e posizionamento dei tratti filtranti;
- dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

CONSIDERAZIONI IDROGEOLOGICHE

- schematizzazione e descrizione della colonna litostratigrafica con indicazione dettagliata di:
 - identificazione e classificazione del materiale estratto;
 - matrice;
 - scheletro;
 - livelli acquiferi stabilizzati (specificando eventuali risalite sintomo di acquiferi confinati e/o semiconfinati);
 - diametro di posa dei rivestimenti;
 - disegno esplicativo della colonna con relativa simbologia standard.

Lo schema della colonna deve, inoltre, essere integrato dalla specificazione delle caratteristiche e posizionamento dei tratti filtranti e dei tratti ciechi utili all'opera di cui trattasi (non verranno ritenute idonee allo scopo stratigrafie incomplete rispetto a quanto indicato ovvero riportanti la sola descrizione di massima delle litologie incontrate).

- modalità di effettuazione ed i risultati delle prove di emungimento previste (prove a gradini di portata e/o prove a portata costante in discesa o in risalita) e caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero interessato;

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

- caratteristiche chimiche delle acque prelevate.

Ai sensi dell'art. 16 comma 11 del citato D.P.G.R., contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il **progetto esecutivo**, firmato dal tecnico abilitato, delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute, dove dovranno essere specificate eventuali variazioni dei prelievi, delle portate effettive dell'impianto e dei volumi annui massimi derivabili, nonché le caratteristiche della pompa che si prevede di installare.

Inoltre il richiedente è tenuto a trasmettere, debitamente sottoscritta e compilata in ogni parte dal progettista incaricato, la **scheda della relazione finale relativa alla ricerca di acque sotterranee** scaricabile dal sito internet della Provincia di Cuneo, al seguente link:

<https://www.provincia.cuneo.it/acque/acque-sotterranee>

ART. 14 – COMUNICAZIONI

Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori), è obbligato all'osservanza della legge n° 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, comunicazione di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

Qualora le perforazioni risultino relative all'alimentazione di impianti geotermici, ai sensi del "Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22: Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99", considerato che le risorse geotermiche a media e bassa entalpia sono di competenza degli Enti Locali, è fatto obbligo alla Società richiedente di compilare e trasmettere alla "Regione Piemonte – Direzione Attività Produttive – Settore Polizia Mineraria, Cave e Torbiere", Via Pisano n. 6 – 10152 – Torino, E-mail: attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it, le schede di rilevazione dati predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico (una scheda per la fase di ricerca ed una scheda per la fase di esercizio), entro 60 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto geotermico.

ART. 15 - REVOCA

Ai sensi dell'art. 16 comma 9 di cui al D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e s.m.i., l'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

- in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
- qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
- per altri motivi di pubblico interesse.
- nel caso in cui i pareri di altri Enti fossero negativi o/e presentate opposizioni durante l'istruttoria della pratica.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione stessa si dovrà procedere all'immediato ripristino dello stato dei luoghi.

La presente autorizzazione risulta vincolata, con causa di revoca, al rispetto delle vigenti norme sul risparmio idrico ai sensi dell'art. 42 comma 7 della Deliberazione di Consiglio Regionale del Piemonte n° 117-10731 del 13 marzo 2007 approvazione del Piano di tutela delle acque (PTA).

ART. 16 - SANZIONI

L'inosservanza, anche parziale, di quanto previsto dal presente articolato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste, dall'art. 7 comma 1 di cui alla L.R. 27 gennaio 2009, n° 3 s.m.i. e dell'art. 17 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775 s.m.i..

ART. 17 - TARGA IDENTIFICATIVA

Il titolare della presente Autorizzazione è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna delle opere di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (codici univoci CNP17170, CNP17171, CNP17172, CNP17173, CNP17174, CNP17175, CNP17176, CNP17177, CNP17178, CNP17179, CNP17180 e CNP17181).

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile.

ART. 18 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Ai sensi della normativa vigente il presente provvedimento attiene esclusivamente all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee. L'utilizzo dell'acqua potrà avvenire solamente a seguito del rilascio del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Non è comunque ammessa una variante in corso d'opera che preveda l'utilizzazione di acque di un tipo di falda differente da quello indicato nella presente autorizzazione.

La quantificazione definitiva della portata massima e media, nonché del volume derivabile avverrà al termine dell'iter istruttorio con la formalizzazione dell'atto concessorio. Il Concessionario non potrà esercitare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente per gli eventuali oneri o danni conseguenti alle variazioni delle portate o dei volumi derivabili.

Il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e viene accordato salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e nei limiti delle competenze conferite.

Oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione, il soggetto titolare della presente Autorizzazione è tenuto all'osservanza delle vigenti norme urbanistiche e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In caso di attraversamento stradale, sarà necessario richiedere la preventiva autorizzazione all'Ente competente.

Tutte le modalità operative devono garantire la massima funzionalità del pozzo, valutando correttamente i rapporti tra il diametro delle colonne, il completamento (filtro/dreni) e l'equipaggiamento, da un lato nonché le caratteristiche granulometriche dell'acquifero e la potenzialità della falda da captare, dall'altro al fine di evitare perdite di carico eccessive ed insabbiamenti del pozzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro sessanta giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE

Dott. Fabrizio FRENI